SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

92A6084

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1993, n. 1.

Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi per l'occupazione

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite dalla crisi avendo riguardo alla tutela delle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché alle situazioni di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, sulla base delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, e prevedono i seguenti benefici, non erogabili per una durata superiore ai tre anni:

a) incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa aggiuntiva occupata a tempo pieno secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio procapite del lavoro;

b) contributi nei limiti di 20 miliardi di lire per la realizzazione, d'intesa con gli uffici regionali del lavoro e le agenzie per l'impiego, di servizi d'informazione e consulenza in favore di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti, a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo;

c) interventi di formazione continua, diretti a lavoratori occupati in aziende per le quali il CIPI abbia approvato programmi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ai lavoratori occupati e destinati ad essere occupati nelle attività di cui al presente articolo, formulati congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.

Il beneficio di cui alla lettera *a)* è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 8, all'articolo 20 ed all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino progetti relativi a tutti i settori economici purché funzionali alle finalità di cui al comma 1.

4. Con uno o più decreti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, gli ambiti territoriali nei quali trovano applicazione le misure di cui al comma 2, i requisiti soggettivi dei lavoratori, i modelli, in conformità dei quali vanno predisposti i progetti di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

5. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

6. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali, lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità e la verifica e vigilanza sulle attività, il Ministro del lavoro si avvale degli osservatori

regionali di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, degli uffici e degli ispettorati regionali del lavoro e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della medesima legge. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

Misure per le piccole imprese

1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis*. — A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di crisi territoriale di particolare gravità le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche alle imprese industriali che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE, ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

2-ter. — Il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta lo stato di crisi di particolare gravità nei distretti e nelle aree di cui al comma *2-bis* e fissa annualmente i limiti quantitativi di bilancio utilizzabili a tal fine, nell'ambito dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

2-quater. — Nei casi di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, in deroga alle procedure di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale concede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 6, il trattamento, accertata la sussistenza delle causali di intervento e valutato il programma previsto dall'articolo 1, e tenuto conto dei limiti di bilancio di cui al comma *2-ter*. Il Comitato predetto è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, trascorsi i quali si dà per acquisito il parere favorevole.».

2. All'articolo 2, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, al periodo: «I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.» sono aggiunte le parole: «, salvo quanto stabilito al successivo secondo comma ».

3. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, aggiungere il seguente comma: «I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a società finanziarie e di partecipazioni o ad operatori, aventi sedi in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia, con particolare riguardo per le imprese con sede nei distretti industriali maggiormente colpiti dalla crisi e per le situazioni di rilevante squilibrio locale fra domanda ed offerta di lavoro. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto Fondo. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato.».

4. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

5. Il comma secondo dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente: «Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui

finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

per le regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni:

55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane; per le zone depresse del Centro-Nord determinate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,

65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato; per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.».

6. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita l'ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 6 e nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

Art. 3.

Programmi di reindustrializzazione

1. Per consentire la realizzazione, da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali, di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate dal Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo rotativo con la dotazione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Interventi GEPI

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle zone in ritardo di sviluppo individuate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle zone industriali in declino del Centro-Nord, nonché in aree di crisi con rilevanti processi di deindustrializzazione in atto, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali nel limite delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo degli oneri di ammortamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti d'impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

Intervento straordinario GEPI in Sicilia

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 6.

Programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi da redigersi da parte delle autorità di bacino, per i bacini di rilievo nazionale, e da parte delle regioni, per i bacini di rilievo interregionale e regionale, sulla base di criteri, modalità e termini adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Qualora i programmi non vengano predisposti nei termini di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva il Ministero dei lavori pubblici, tramite i Magistrati alle acque e per il Po, ed i provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio, con la collaborazione dei Servizi tecnici nazionali e del Corpo forestale dello Stato.

3. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992 non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui ai commi 1 e 2. Alla ripartizione delle somme suddette tra i bacini idrografici si provvede con il decreto di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo anche nel conto dei residui.

Art. 7.

Interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto

1. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei princìpi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

2. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, è assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno».

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle provincie di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

Disposizioni in materia di lavoro agricolo

1. I datori di lavoro agricoli che, ai sensi del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, possono esercitare la facoltà di assunzione mediante richiesta nominativa; i criteri e le qualifiche sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle specifiche esigenze e caratteristiche del mercato di lavoro agricolo sentita la commissione provinciale per il collocamento in agricoltura.

2. Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è così modificato: «15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli assunti con contratto a tempo determinato.».

3. In deroga all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1962, n. 230, l'apposizione del termine nei contratti di lavoro agricolo può risultare, quando la durata del rapporto di lavoro è superiore a dodici giorni lavorativi, dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro alla competente sezione di collocamento, sottoscritta dal lavoratore interessato.

Art. 9.

Esperienze sui luoghi di lavoro a fini di orientamento

1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attuazione degli indirizzi deliberati dalla commissione regionale per l'impiego, i centri di formazione e/o di orientamento, le università, i provveditorati agli studi, su indicazione dei responsabili di istituto, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che siano disponibili ad ospitarli.

2. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 1 non costituiscono rapporti di lavoro. I datori di lavori sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

3. I rapporti di cui al comma 1 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico, ovvero dallo stesso esentati, e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a tre settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni fra le summenzionate strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione, ancorché non abbiano concluso in relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro o di orientamento e i datori di lavoro interessati.

4. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il coordinamento delle regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Le disposizioni della presente norma, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi.

Art. 10.

Contratto di inserimento al lavoro

1. Fino al 31 dicembre 1993 le imprese possono chiedere di assumere nominativamente, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, lavoratori di età compresa tra i sedici ed i trentadue anni per l'acquisizione di una esperienza lavorativa che agevoli il loro inserimento nel mondo del lavoro. L'assunzione non è ammessa nell'ambito provinciale ed in quello diverso determinato dalle commissioni regionali per l'impiego in cui l'impresa, al momento della richiesta, abbia in atto sospensioni adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o licenziati. L'assunzione mediante contratto di inserimento non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 30 per cento dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei dodici mesi precedenti.

2. Il contratto di inserimento al lavoro è stipulato in forma scritta. Una copia viene consegnata al lavoratore all'atto dell'assunzione.

3. Al termine del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad attestare i risultati professionali conseguiti dal lavoratore con annotazione sul libretto di lavoro.

4. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di inserimento, l'ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di inserimento, del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, per il lavoratore interessato.

5. Per i lavoratori assunti con il contratto di inserimento al lavoro si applica una riduzione pari al 15 per cento sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro per gli altri dipendenti con pari qualifica.

6. Per i lavoratori assunti ai sensi del comma 1 che, al termine del contratto o nel corso del suo svolgimento, vengano mantenuti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di sei mesi, elevato a dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale, sono applicati nella misura del 70 per cento della contribuzione salvo che per il medesimo periodo non spetti un beneficio contributivo più favorevole e fermo rimanendo il beneficio eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti soggettivi e le professionalità per le quali il contratto può essere stipulato, con riferimento a quelle per le quali non è stipulabile il contratto di formazione e lavoro ovvero per quelle corrispondenti al titolo di studio o professionale posseduto.

8. L'importo relativo al minor gettito contributivo derivante dalle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1 ed è rimborsato alle gestioni previdenziali interessate secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 11.

Salario di ingresso per lavoratori inoccupati

1. Per i lavoratori appartenenti alle categorie individuate ai sensi del comma 5, lettere *a)* e *c)*, dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, assunti a tempo indeterminato, gli accordi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere la corresponsione di un salario inferiore al 70 per cento per il primo anno e all'80 per cento per il secondo, della retribuzione iniziale spettante ai lavoratori già occupati nello stesso livello.

Art. 12.

Norme di interpretazione autentica e in materia di formazione professionale

1. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

2. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione dl Ministero del lavoro e della previdenza sociale con effetto dal 31 dicembre 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

Rapporto di lavoro interinale

1. Nel settore delle attività terziarie e, di norma, per qualifiche medio-alte, possono essere costituite su autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale imprese anche in forma cooperativa per l'esercizio di attività di fornitura di mere prestazioni di lavoro, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, previa individuazione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le condizioni e le modalità di iscrizione delle imprese di cui al comma 1 in apposito registro nonché i casi di sospensione dell'iscrizione e di cancellazione dal predetto registro.

3. Il contratto per la fornitura di mere prestazioni di lavoro tra impresa fornitrice e datore di lavoro utilizzatore deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità. Copia di esso deve essere inviata all'ispettorato del lavoro entro i cinque giorni successivi alla sua stipulazione.

4. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione gli articoli 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

5. Le imprese fornitrici di mere prestazioni di lavoro hanno facoltà di assumere il personale da comandare presso i datori di lavoro di cui al presente articolo anche con contratto di durata non inferiore a dodici mesi rinnovabile in deroga all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, salvo disdetta in tempo utile ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile.

6. Le imprese fornitrici ai fini delle assicurazioni sociali obbligatorie dei lavoratori dipendenti, sono inquadrate nel settore servizi ovvero nel settore di eventuale specializzazione esclusiva e ad esse non si applicano le disposizioni sulla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Le stesse imprese non possono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane e sono sottoposte alla normativa sulla certificazione dei bilanci.

7. Il datore di lavoro che utilizzi lavoratori comandati in esecuzione del contratto di cui al comma 3:

a) deve adibirli ad attività per lo svolgimento delle quali esso abbia facoltà di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché per le altre attività oggetto di accordo stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) non può adibirli ad attività che possano essere svolte da lavoratori in cassa integrazione da esso dipendenti, salvo che l'utilizzazione riguardi lavoratori aventi professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi;

c) non può impiegarli al fine di sostituire lavoratori in sciopero.

8. L'inosservanza delle disposizioni del comma 7 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento, a favore della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria dell'INPS, di una somma pari a centomila lire per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore.

9. Nei confronti dei lavoratori comandati il datore di lavoro che li utilizza:

a) esercita il potere direttivo e disciplinare;

b) è responsabile, in solido, con l'impresa fornitrice, per il pagamento delle retribuzioni e di tutti gli oneri contributivi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza, nonché dei premi dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

c) è responsabile delle condizioni di lavoro connesse con la sicurezza, l'igiene e la salute del lavoratore;

d) è responsabile civilmente per gli infortuni sul lavoro nel caso abbia riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio stesso è derivato ovvero nel caso l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli abbia incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

10. L'impresa di cui al comma 1:

a) è tenuta a corrispondere al lavoratore, per i periodi di comando, una retribuzione non inferiore a quella spettante ai lavoratori di pari qualifica dipendenti dal datore di lavoro che utilizza la prestazione; questa retribuzione non costituisce oggetto della garanzia di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) è in ogni caso obbligata a garantire al lavoratore una retribuzione lorda complessiva mensile non inferiore all'ultima rivalutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, per la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione;

c) è responsabile in solido con l'impresa utilizzatrice nei casi in cui la stessa debba rispondere dell'infortunio ai sensi della lettera *d)* del comma 9:

d) ove rientri nel campo di applicazione nella legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie può richiedere l'esonero totale dell'obbligo alle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 13 della predetta legge.

11. L'impresa che intenda stipulare un contratto per la utilizzazione di mandopera è tenuta a informare le rappresentanze sindacali aziendali in ordine ai motivi del ricorso al lavoro interinale, alla durata dello stesso ed al numero dei lavoratori interessati suddivisi per qualifica.

12. La presente disciplina non si applica alle imprese, diverse da quelle di cui al comma 1, che distacchino propri dipendenti presso altri datori di lavoro. Tale distacco può essere effettuato sempreché sia caratterizzato dalla temporaneità e sussista un interesse dell'impresa distaccante affinché propri dipendenti svolgano l'attività lavorativa presso un altro soggetto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

93G0002

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1992.

Integrazione alla tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati per l'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, approvata con decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989 (*), con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni;

Vista l'istanza del 30 giugno 1992, con la quale l'Alitalia - Linee aeree italiane - S.p.a. ha chiesto la revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento relativamente al gruppo XVIII (Industria dei trasporti e delle comunicazioni) - specie 1ª, 2ª e 3ª (trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari) ed in particolare la riduzione del coefficiente di ammortamento applicabile alla voce «Aereo completo di equipaggiamento (compreso di motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)»;

Tenuto conto del parere tecnico espresso in proposito dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali 2B/2771 dell'11 novembre 1992;

Considerata l'opportunità di operare la predetta revisione per tener conto dell'istanza sopra citata;

Decreta:

Nel gruppo XVIII (Industria dei trasporti e delle comunicazioni) della tabella dei coefficienti di ammortamento, approvata con il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, il coefficiente applicabile alla voce «Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)» è ridotto dal 14% al 12%

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

(*) Supplemento ordinario n. 8.

93A0014

DECRETO 29 dicembre 1992.

Rappresentanza in dogana per l'espletamento delle operazioni doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento CEE n. 3632/85 del Consiglio del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana ed il regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sul riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento CEE n. 3632/85 del Consiglio e dell'art. 5, comma 2, del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio, gli Stati membri possono riservare il diritto di fare, sul loro territorio, dichiarazioni in dogana secondo la modalità della rappresentanza diretta oppure la modalità della rappresentanza indiretta di modo che il rappresentante deve essere uno spedizioniere doganale che ivi eserciti la sua professione;

Decreta:

Art. 1.

1. I proprietari delle merci possono farsi rappresentare, per l'espletamento delle operazioni doganali, da propri dipendenti muniti degli appositi poteri, i quali agiscono sotto la responsabilità dei proprietari medesimi.

Art. 2.

1. La rappresentanza diretta per l'espletamento delle operazioni doganali è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale, istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

Art. 3.

1. La rappresentanza indiretta per l'espletamento delle operazioni doganali è esercitata dai soggetti iscritti negli elenchi di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442, ai sensi dell'art. 1737 del codice civile; dalle imprese esercenti attività di trasporto, per le merci dalle stesse trasportate; da coloro che esercitano l'attività di deposito, per quelle destinate ad essere depositate nei loro locali, aree o magazzini.

2. I soggetti di cui al primo comma possono agire a mezzo dei propri dipendenti muniti degli appositi poteri.

Art. 4.

1. Le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di propri dipendenti, in possesso dei requisiti necessari da stabilirsi d'intesa con il Ministero delle finanze, che, entro i limiti dei poteri di rappresentanza loro conferiti, agiscono sotto la responsabilità dell'amministrazione di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle operazioni doganali espletate, in nome e per conto dei proprietari, da parte dell'Amministrazione postale e dell'Ente ferrovie dello Stato, sulla base delle convenzioni internazionali e delle norme di regolamento o di atti amministrativi generali.

Art. 5.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

93A0002

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Matulli.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici

Art. 2.

1 Sono di competenza esclusiva del Ministro

a) gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino responsabilità politica,

b) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e a pubblicare i pareri da esso emessi,

c) gli atti di esplicazione di potestà di ordinanza, nonché quelli aventi contenuto normativo o generale, anche in attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie e di organismi internazionali;

d) i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani di razionalizzazione delle scuole e degli istituti di istruzione, dei piani ordinari e straordinari di ripartizione dei fondi di funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi e di sussidi e dei piani nazionali delle attività di aggiornamento e di sperimentazione;

e) i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale dirigenziale dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica, nonché gli atti relativi alle conseguenti nomine in ruolo e al rapporto di servizio del personale medesimo, i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie nonché l'approvazione delle relative graduatorie, i bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, educativo e non docente degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie e per i comandi del personale scolastico presso gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; le assunzioni per chiamata diretta ai sensi delle vigenti leggi;

f) i provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo, di aspettative sindacali e di permessi sindacali del personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e del personale della scuola, nonché i provvedimenti ex art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, con esclusione dei provvedimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dei provvedimenti riguardanti la destinazione di personale all'estero e di esonero dall'insegnamento per borse di studio e dei provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383;

g) gli atti di nomina di organi individuali o collegiali presso gli enti vigilati dal Ministero nonché gli atti di nomina di rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni o enti; gli atti di nomina dei consigli di amministrazione dei conservatori ed accademie e di conferimento di incarico per la direzione delle predette istituzioni;

h) gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali delle scuole secondarie non statali, nonché ai riconoscimenti di corsi gestiti da enti e privati per il conseguimento del titolo di specializzazione ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n 970/1975, e per lo svolgimento di attività di aggiornamento del personale della scuola;

i) i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza;

l) l'attività contrattuale, patrimoniale e di gestione del bilancio, quando superi i limiti di valore stabiliti per l'attività riservata alla competenza dei dirigenti;

m) i provvedimenti che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame.

Art. 3.

1. Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali ed, in particolare, gli atti concernenti accordi decentrati a livello nazionale, salva la facoltà di delega ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 4.

1. È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Giuseppe Matulli, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi, con esclusione di quelli riservati alla competenza esclusiva del Ministro ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Nell'ambito delle predette materie la delega comprende in particolare gli atti di esecuzione conseguenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, gli atti di autorizzazione allo svolgimento di iniziative di aggiornamento adottati in conformità del piano nazionale di aggiornamento approvato dal Ministro, gli atti decisori di ricorsi gerarchici ed in opposizione e gli atti istruttori per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ivi compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nonché gli atti afferenti la gestione delle istituzioni scolastiche e degli enti vigilati operanti nelle materie stesse, inclusa, ove prevista, l'approvazione di delibere di consigli di amministrazione, di bilanci preventivi e di conti consuntivi.

Art. 5.

Scuola materna

1. Affari concernenti la scuola materna statale e non statale, esclusa l'approvazione del piano delle istituzioni delle scuole materne statali e di quello dei contributi alle scuole materne non statali.

Art. 6.

Istruzione elementare

1. Affari concernenti il funzionamento delle scuole elementari.

2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole elementari compresi i provvedimenti concernenti la nomina in ruolo ed il rapporto di servizio del personale direttivo, nonché i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed i provvedimenti di destituzione dall'impiego.

3. Affari concernenti gli alunni e gli esami.

4. Affari riguardanti le scuole parificate, comprese le convenzioni di parificazione, le scuole speciali per minorati fisici e psichici e le scuole elementari private autorizzate.

5. Affari riguardanti gli istituti per ciechi e sordomuti ed i corsi di istruzione per adulti ai fini del conseguimento della licenza di scuola elementare, con esclusione dei piani istitutivi.

Art. 7.

Istruzione classica, scientifica e magistrale

1. Affari concernenti il funzionamento degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente compresi i provvedimenti concernenti la nomina in ruolo ed il rapporto di servizio del personale direttivo, nonché i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed i provvedimenti di destituzione dall'impiego.

3. Affari concernenti il funzionamento e l'amministrazione del personale dei convitti nazionali e degli istituti di educazione statali.

4. Affari concernenti gli alunni, gli esami e le tasse scolastiche.

Art. 8.

Istruzione tecnica

1. Affari concernenti il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica.

2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente compresi i provvedimenti concernenti la nomina in ruolo ed il rapporto di servizio del personale direttivo, nonché i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di cui all'art. 97-*bis*

del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed i provvedimenti di destituzione dall'impiego.

3. Affari concernenti gli alunni, gli esami e le tasse scolastiche.

Art. 9.

Istruzione professionale

1. Affari concernenti il funzionamento degli istituti di istruzione professionale.

2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente compresi i provvedimenti concernenti la nomina in ruolo ed il rapporto di servizio del personale direttivo, nonché i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed i provvedimenti di destituzione dall'impiego.

3. Affari concernenti gli alunni, gli esami e le tasse scolastiche.

Art. 10.

Sperimentazioni di ordinamenti e strutture

1. Provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione di ordinamenti e strutture nelle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.

Art. 11.

Istruzione media non statale

1. Affari concernenti l'istruzione media non statale, escluse le decisioni sui pareggiamenti e sui riconoscimenti legali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 luglio 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1992
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 224

93A0003

DECRETO 14 luglio 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Savino Melillo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori generali, i dirigenti superiori capi degli ispettorati e del servizio per la scuola materna, i primi dirigenti direttori di divisione, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.

Art. 2.

1. Sono di competenza esclusiva del Ministro:

a) gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino responsabilità politica;

b) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e a pubblicare i pareri da esso emessi;

c) gli atti di esplicazione di potestà di ordinanza, nonché quelli aventi contenuto normativo o generale, anche in attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie e di organismi internazionali;

d) i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani di razionalizzazione delle scuole e degli istituti di istruzione, dei piani ordinari e straordinari di ripartizione dei fondi di funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi e di sussidi e dei piani nazionali delle attività di aggiornamento e di sperimentazione;

e) i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale dirigenziale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, nonché gli atti relativi alle conseguenti nomine in ruolo e al rapporto di servizio del personale medesimo; i bandi di concorso e la costituzione delle commissioni esaminatrici per l'accesso ai ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie nonché l'approvazione delle relative graduatorie; i bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, educativo e non docente degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e dei conservatori ed accademie e per i comandi del personale scolastico presso gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; le assunzioni per chiamata diretta ai sensi delle vigenti leggi;

f) i provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo, di aspettative sindacali e di permessi sindacali del personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e del personale della scuola, nonché i provvedimenti ex art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e art. 14, comma 10, della legge 20 maggio 1982, n. 270, con esclusione dei provvedimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dei provvedimenti riguardanti la destina-

zione di personale all'estero e di esonero dall'insegnamento per borse di studio e dei provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383;

g) gli atti di nomina di organi individuali o collegiali presso gli enti vigilati dal Ministero nonché gli atti di nomina di rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni o enti; gli atti di nomina dei consigli di amministrazione dei conservatori ed accademie e di conferimento di incarico per la direzione delle predette istituzioni;

h) gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali delle scuole secondarie non statali, nonché ai riconoscimenti di corsi gestiti da enti e privati per il conseguimento del titolo di specializzazione ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975, e per lo svolgimento di attività di aggiornamento del personale della scuola;

i) i provvedimenti che attengano comunque a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza;

l) l'attività contrattuale, patrimoniale e di gestione del bilancio, quando superi i limiti di valore stabiliti per l'attività riservata alla competenza dei dirigenti;

m) i provvedimenti che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proporio personale esame.

Art. 3.

1. Sono altresì riservati al Ministro i rapporti con le organizzazioni sindacali ed, in particolare, gli atti concernenti accordi decentrati a livello nazionale, salva la facoltà di delega ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 4.

1. È conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, on. Savino Melillo, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi, con esclusione di quelli riservati alla competenza esclusiva del Ministro ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Nell'ambito delle predette materie la delega comprende in particolare gli atti di esecuzione consequenziali a provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2 e 3, gli atti di autorizzazione allo svolgimento di iniziative di aggiornamento adottati in conformità del piano nazionale di aggiornamento approvato dal Ministro, gli atti decisori di ricorsi gerarchici ed in opposizione e gli atti istruttori per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ivi compresa la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nonché gli atti afferenti la gestione delle istituzioni scolastiche e degli enti vigilati operanti nelle materie stesse, inclusa, ove prevista, l'approvazione di delibere di consigli di amministrazione, di bilanci preventivi e di conti consuntivi.

Art. 5.

Affari generali e amministrativi - Personale dell'amministrazione centrale e periferica - Istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi - Edilizia scolastica - Organi collegiali.

1. Affari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'amministrazione centrale, delle sovrintendenze scolastiche regionali e degli uffici scolastici provinciali.

2. Amministrazione del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazionecentrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ivi compresi i bandi relativi ai concorsi per l'accesso ai ruoli predetti, le conseguenti nomine, gli atti ed i provvedimenti attinenti al rapporto di servizio del personale medesimo di competenza dell'amministrazione centrale.

3. Affari concernenti il funzionamento degli IRRSAE, della BDP e del CEDE, nonché i provvedimenti di nomina del personale scolastico presso i predetti enti a seguito di procedura concorsuale.

4. Affari concernenti l'edilizia scolastica.

5. Affari concernenti gli organi collegiali della scuola.

Art. 6.

Istruzione secondaria di primo grado

1. Affari concernenti il funzionamento delle scuole di istruzione secondaria di primo grado.

2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente compresi i provvedimenti concernenti la nomina in ruolo ed il rapporto di servizio del personale direttivo, nonché i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed i provvedimenti di destituzione dall'impiego.

3. Affari concernenti gli alunni, gli esami e le tasse scolastiche.

4. Organizzazione e funzionamento dei corsi per lavoratori, esclusa l'approvazione dei piani di distribuzione dei corsi stessi.

Art. 7.

Scambi culturali

1. Scambi di docenti, studenti e classi e relativi rapporti con le istituzioni scolastiche.

2. Incarichi di missione all'estero, esclusi quelli relativi a partecipazione ad incontri a livello di Ministro.

3. Manifestazioni scolastiche a contenuto educativo europeo: Giornata europea della scuola.

4. Borse di studio. Titoli di studio stranieri.

Art. 8.

Istruzione artistica

1. Affari concernenti il funzionamento dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di arte drammatica, dell'accademia nazionale di danza, dei licei artistici, degli istituti d'arte.

2. Amministrazione del personale direttivo, docente e non docente delle istituzioni di istruzione artistica di cui al comma 1 compresi i provvedimenti concernenti la nomina in ruolo ed il rapporto di servizio del personale direttivo e docente, nonché i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed i provvedimenti di destituzione dall'impiego.

3. Affari concernenti gli alunni, gli esami e le tasse scolastiche.

Art. 9.

Educazione fisica e sportiva

1. Affari concernenti il funzionamento dei servizi di educazione fisica e sportiva negli istituti e scuole di istruzione secondaria e delle attività motorie nella scuola elementare.

2. Amministrazione del personale docente, compresi i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, i provvedimenti di cui all'art. 97-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come introdotto dalla legge 27 novembre 1991, n. 383, i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed i provvedimenti di destituzione dall'impiego.

3. Affari concernenti alunni, esami ed esoneri dalle lezioni.

4. Controllo biologico-sanitario.

Art. 10.

Pensioni

1. Affari concernenti le attività di competenza dell'ispettorato per le pensioni.

Art. 11.

Procedure di reclutamento

1. Affari relativi ai concorsi a cattedre ed alle abilitazioni all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Affari relativi alla destinazione all'estero del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese la costituzione delle commissioni giudicatrici e l'assegnazione all'estero.

Art. 12.

1. Affari concernenti la vigilanza sul Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi del precedente art. 4, comma 2.

Art. 13.

Rapporti con altre amministrazioni

1. Affari concernenti i rapporti con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con riferimento, in particolare, ai problemi del coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. Affari concernenti i rapporti con i Ministeri dell'ambiente, dei beni culturali e ambientali e del turismo e dello spettacolo per le materie di comune interesse.

3. Affari concernenti la materia degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, attendendo, in particolare, allo studio delle problematiche inerenti alle regioni meridionali e alla predisposizione di progetti di iniziative, nonché i rapporti con il Ministero della sanità, con particolare riferimento ai problemi riguardanti l'educazione alla salute.

4. Affari concernenti i rapporti con il Ministero dei lavori pubblici per l'educazione stradale.

5. Affari concernenti i rapporti con le regioni e gli enti locali, con particolare riguardo all'attuazione del diritto allo studio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 luglio 1992

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1992
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 225

93A0004

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 dicembre 1992.

Proroga dei riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo a favore delle associazioni di cantine cooperative.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione ed, in particolare, l'art. 2, paragrafo 3;

Visto il regolamento CEE n. 1758/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, recante modifiche al precitato regolamento CEE n. 2046/89, con il quale è stato differito al 31 agosto 1993 la facoltà per gli Stati membri di assimilare al produttore l'associazione di cantine cooperative;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 giugno 1989, n. 451, con il quale sono state emanate le modalità per ottenere il riconoscimento di «assimilato» al produttore;

Ritenuto opportuno di avvalersi della proroga disposta dal precitato regolamento CEE n. 1758/92,

Decreta:

Articolo unico

I riconoscimenti di assimilato al produttore vinicolo, concessi ai sensi del decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 451, a favore delle associazioni di cantine cooperative sono prorogati, a richiesta degli interessati, al 31 agosto 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0005

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 dicembre 1992.

Ripartizione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al decreto interministeriale 31 ottobre 1991, in relazione al fabbisogno dei medici specialisti e alla disponibilità di strutture idonee e di risorse finanziarie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica e in particolare l'art. 4, comma 14;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/91;

Visto il decreto interministeriale 17 dicembre 1991 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/91 è stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1991-93;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1992 con il quale sono state rettificate le tabelle II e III allegate al predetto decreto 17 dicembre 1991;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facoltà di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali;

Ritenuto di dover procedere per l'anno accademico 1992-93 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 31 ottobre 1991, in relazione al fabbisogno dei medici specialisti e alla disponibilità di strutture idonee e di risorse finanziarie;

Visto il parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1992-93 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 31 ottobre 1991 citato nelle premesse è stabilito nell'allegata tabella.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 257/1991, e per l'assegnazione di ulteriori posti finanziati con risorse comunque acquisite dalle università nei propri bilanci, le università comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i posti aggiuntivi che intendono attivare.

Il Ministro, valutate le richieste a tal fine pervenute e nel rispetto della programmazione di cui al decreto interministeriale 17 dicembre 1991, provvede ad autorizzare l'attivazione dei predetti posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO

Anatomia patologica

Università di:

Ancona	2
Bari	2
Bologna	2
Brescia	2
Cagliari	2
Ferrara	2
Genova	2
Messina	3
Milano (1ª sc.)	3
Milano (2 sc.)	4
Milano Catt.	2
Modena	2
Napoli (II fac.)	3
Padova	2
Parma	2
Pavia	2
Perugia	2
Pisa	2
Roma I	5
Roma II	2
Sassari	2
Siena	2
Torino	3
Trieste	2
Verona	2
	59

Anestesia e rianimazione

Università di:

Ancona	6
Bari	6
Bologna	6
Brescia	5
Cagliari	4
Catania	6
Chieti	4
Ferrara	5
Firenze	6
Genova	7
L'Aquila	3
Messina	8
Milano (1 sc.)	9
Milano (2 sc.)	3
Milano Catt.	9
Modena	6
Napoli (I fac.)	7
Napoli (II fac.)	7
Padova	8
Palermo	8
Parma	4
Pavia	6
Perugia	4
Pisa	6
Reggio Calabria	2
Roma I	14
Roma II	5
Sassari	5
Siena	5
Torino	9
Trieste	5
Verona	5
	193

Chirurgia generale

Università di:

Ancona	2
Bari	4
Bologna (1 sc.)	2
Bologna (2 sc.)	3
Bologna (3 sc.)	3
Brescia	4
Cagliari	2
Catania	11
Chieti	3
Ferrara	3
Firenze	2
Genova (1 sc.)	5
Genova (2 sc.)	3
Genova (3 sec.)	2
L'Aquila	2
Messina (1 sc.)	5
Messina (2 sc.)	6
Messina (3 sc.)	2
Milano	11
Milano Catt.	4
Modena (1 sc.)	2
Modena (2 sc.)	2
Napoli (I fac.)	8
Napoli (II fac. 1 sc.)	7
Napoli (II fac. 2 sc.)	5
Padova	7
Palermo (1 sc.)	4
Palermo (2 sc.)	4
Parma	6
Pavia (I fac.)	6
Pavia (II fac.) (Varese)	3
Perugia	4
Pisa	4
Reggio Calabria (1 sc.)	2
Reggio Calabria (2 sc.)	2
Roma I (1 sc.)	5
Roma I (2 sc.)	7
Roma I (3 sc.)	5
Roma II	3
Sassari	2
Siena	2
Torino (1 sc.)	6
Torino (2 sc.)	5
Trieste	4
Udine	2
Verona	6
	192

Malattie dell'apparato respiratorio

Università di

Bari	3
Bologna	3
Catania	5
Ferrara	2
Firenze	3
Genova	5
Messina	5
Milano (1 sc.)	7
Milano (2 sc.)	4
Milano Catt.	3
Modena	4
Napoli (I fac.)	6
Napoli (II fac.)	6
Padova	3
Palermo	3
Parma	3
Pavia	6
Pisa	3
Reggio Calabria	2
Roma I (1 sc.)	4
Roma I (2 sc.)	4
Sassari	2
Siena	3
Torino	3
	92

Ginecologia ed ostetricia

Università di:

Ancona	3
Bari (1 sc.)	3
Bari (2 sc.)	2
Bologna (1 sc.)	5
Bologna (2 sc.)	4
Brescia	3
Cagliari	3
Catania (1 sc.)	4
Catania (2 sc.)	4
Chieti	2
Ferrara	2
Firenze	6
Genova	6
L'Aquila	2
Messina	4
Milano (1 sc.)	6
Milano (2 sc.)	3
Milano (3 sc.)	4
Milano Catt.	4
Modena	3
Napoli (I fac.)	6
Napoli (II fac.)	8
Padova	4
Palermo (1 sc.)	5
Palermo (2 sc.)	2
Parma	5
Pavia	5
Perugia	2
Pisa	3
Reggio Calabria	1
Roma I (1 sc.)	5
Roma I (2 sc.)	4
Roma II	4
Sassari	2
Siena	3
Torino	6
Trieste	2
Verona	4
	144

Medicina interna

Università di:

Ancona	4
Bari (1 sc.)	2
Bari (2 sc.)	3
Bologna (1 sc.)	5
Bologna (2 sc.)	3
Bologna (3 sc.)	3
Brescia	4
Cagliari	3
Catania	7
Chieti	3
Firenze	7
Genova	5
L'Aquila	3
Messina	6
Milano (1 sc.)	9
Milano (2 sc.)	5
Milano Catt.	7
Modena	5
Napoli (I fac.)	6
Napoli (II fac.)	9
Padova (1 sc.)	6
Padova (2 sc.)	5
Palermo (1 sc.)	6
Palermo (2 sc.)	3
Parma	6
Pavia	9
Perugia	3
Pisa	6
Reggio Calabria	4
Roma I (1 sc.)	8
Roma I (2 sc.)	5
Roma I (3 sc.)	2
Roma II	4
Siena	4
Torino	7
Trieste	4
Verona	6
	187

Neurochirurgia

Università di

Bari	1
Catania	2
Ferrara	1
Firenze	1
Genova	1
Messina	1
Milano	3
Milano Catt	2
Modena	1
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	2
Padova	1
Pavia	2
Reggio Calabria	1
Roma I	2
Roma II	1
Sassari	1
Torino	2
Verona	2
	30

Neurologia

Università di.

Ancona	3
Bari	4
Bologna	2
Cagliari	2
Catania	4
Chieti	1
Ferrara	2
Firenze	3
Genova	3
L'Aquila	2
Messina	2
Milano	7
Milano Catt.	3
Modena	3
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	3
Padova	3
Palermo	4
Parma	3
Pavia	3
Perugia	3
Pisa	3
Reggio Calabria	2
Roma I	4
Roma I (2 sc)	2
Roma II	2
Sassari	2
Siena	3
Torino	5
Trieste	1
Verona	2
	89

Oftalmologia

Università di:

Ancona	2
Bari	3
Bologna	3
Brescia	2
Cagliari	2
Catania	3
Chieti	1
Ferrara	2
Firenze	2
Genova	4
L'Aquila	2
Messina	3
Milano (1 sc)	5
Milano (2 sc.)	4
Milano Catt.	2
Modena	3
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	2
Padova	1
Palermo	3
Parma	2
Pavia	3
Perugia	2
Pisa	3
Roma I (1 sc.)	6
Roma I (2 sc)	4
Roma II	3
Sassari	2
Siena	3
Torino	3
Trieste	1
Verona	2
	86

Ortopedia e traumatologia

Università di:

Ancona	3
Bari	4
Bologna	6
Brescia	4
Cagliari	3
Catania	6
Chieti	3
Ferrara	3
Firenze	5
Genova	3
Milano (1 sc.)	8
Milano (2 sc)	8
Milano Catt.	5
Modena (1 sc)	3
Modena (2 sc)	3
Napoli (I fac.)	5
Napoli (II fac)	5
Padova	6
Palermo	4

Parma	3
Pavia (I fac.)	7
Pavia (II fac.) (Varese)	3
Perugia	3
Pisa	4
Reggio Calabria	3
Roma I	8
Roma II	4
Sassari	2
Siena	3
Torino	5
Trieste	3
Verona	5
	140

Otorinolaringoiatria

Università di:

Bari	3
Bologna	4
Brescia	2
Cagliari	2
Catania	2
Ferrara	3
Firenze	3
Genova	2
L'Aquila	2
Messina	3
Milano (I sc.)	4
Milano (2 sc.)	4
Milano Catt.	3
Modena	2
Napoli (I fac.)	5
Napoli (II fac.)	5
Padova	4
Palermo	2
Parma	2
Pavia	3
Perugia	2
Pisa	2
Roma I (1 sc.)	5
Roma I (2 sc.)	5
Sassari	2
Siena	3
Torino	3
Trieste	2
Verona	3
	87

Pediatria

Università di:

Ancona	5
Bari (1 sc.)	5
Bari (2 sc.)	3
Bologna (1 sc.)	7
Bologna (2 sc.)	5
Brescia	5
Cagliari	3
Catania	10
Chieti	3
Ferrara	6
Firenze	11
Genova (1 sc.)	6
Genova (2 sc.)	6
L'Aquila	3
Messina	9
Milano (1 sc.)	7
Milano (2 sc.)	7
Milano (3 sc.)	5
Milano Catt.	6
Modena (1 sc.	5
Modena (2 sc.	2
Napoli (I fac.)	9
Napoli (II fac.)	13
Padova	12
Palermo	9
Parma	9
Pavia	12
Perugia	4
Pisa	7
Reggio Calabria	4
Roma I (1 sc.)	9
Roma I (2 sc.)	11
Roma II	4
Sassari	4
Siena	5
Torino	13
Trieste	3
Verona	6
	253

Psichiatria

Università di:

Ancona	2
Bari	4
Bologna	7
Brescia	4
Cagliari	2
Catania	5
Chieti	4
Ferrara	2
Firenze	6
Genova	6
L'Aquila	3
Messina	4
Milano	7
Milano Catt.	8
Modena	3
Napoli (I fac.)	7
Napoli (II fac.)	7
Padova	6
Palermo	3
Parma	2
Pavia	6
Perugia	3

Pisa	8
Roma (I sc.)	6
Roma I (2 sc.)	6
Roma II	5
Sassari	1
Siena	2
Torino	6
Trieste	4
Verona	5
	144

Urologia

Università di

Ancona	2
Bari	2
Bologna	2
Brescia	2
Cagliari	2
Catania	4
Chieti	2
Firenze	4
Genova	3
L'Aquila	2
Milano	5
Milano Catt.	3
Napoli (I fac.)	2
Napoli (II fac.)	5
Padova	4
Palermo	2
Parma	2
Pavia	3
Perugia	1
Pisa	2
Reggio Calabria	2
Roma I	5
Roma II	3
Sassari	2
Torino	4
Trieste	2
Verona	4
	76

Allergologia ed immunologia clinica

Università di

Bari	2
Cagliari	2
Firenze	2
Genova	2
L'Aquila	2
Messina	3
Milano	3
Napoli (I fac.)	2
Padova	3
Parma	2
Pavia	2
Pisa	2
Roma I	3
	30

Cardiologia

Università di

Ancona	2
Bari	4
Bologna (1 sc.)	2
Bologna (2 sc.)	5
Brescia	3
Cagliari	3
Catania	6
Chieti	3
Ferrara	3
Firenze	4
Genova	3
L'Aquila	2
Messina	3
Milano (1 sc.)	5
Milano (2 sc.)	3
Milano Catt.	7
Modena	4
Napoli (I fac.)	6
Napoli (II fac.)	6
Padova (1 sc.)	5
Padova (2 sc.)	4
Palermo	3
Parma	2
Pavia	5
Perugia	3
Pisa	4
Roma I (1 sc.)	9
Roma I (2 sc.)	4
Roma II	3
Sassari	2
Siena	4
Torino	5
Trieste	3
Verona	3
	133

Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Università di:

Bari	1
Brescia	1
Cagliari	1
Catania	3
Firenze	2
Genova	1
L'Aquila	1
Messina	2
Milano (1 sc.)	4
Milano (2 sc.)	3
Napoli (I fac.)	2
Napoli (II fac.)	3
Palermo	1
Pisa	1

Reggio Calabria	1
Roma I (1 sc.)	2
Roma I (2 sc.)	3
Roma I (3 sc.)	2
Roma II	1
Sassari	1
Siena	2
	38

Chirurgia maxillo-facciale

Università di:

Ferrara	1
L'Aquila	1
Milano	3
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	3
Parma	2
Roma I	2
Torino	2
Verona	2
	19

Chirurgia pediatrica

Università di:

Bari	2
Bologna	2
Cagliari	2
Catania	2
Chieti	1
Ferrara	1
Messina	2
Milano	2
Napoli (I fac.)	2
Napoli (II fac.)	2
Padova	2
Palermo	1
Pavia	1
Roma II	2
Siena	2
Verona	2
	28

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Università di:

Ancona	1
Bari	3
Catania	2
Genova	1
Messina	1
Milano (1 sc.)	1
Milano (2 sc.)	1
Milano Catt.	1
Napoli II	2
Padova	2
Parma	1
Pavia	1
Roma I	2
Roma II	1
Torino	1
	21

Chirurgia toracica

Università di:

Ancona	1
Bologna	1
Cagliari	1
Catania	1
Chieti	1
Ferrara	1
Genova	1
Messina	2
Milano	2
Milano Catt.	1
Modena	1
Napoli (I fac.)	1
Napoli (II fac.)	2
Padova	1
Palermo	2
Pavia	1
Pisa	1
Roma I (1 sc.)	2
Roma I (2 sc.)	1
Roma II	1
Siena	1
Torino	1
Trieste	1
Verona	1
	29

Chirurgia vascolare

Università di:

Ancona	1
Bologna	1
Cagliari	1
Catania	1
Chieti	1
Ferrara	1
Firenze	1
Genova	2
L'Aquila	2
Milano (1 sc.)	1
Milano (2 sc.)	1
Milano Catt.	2
Modena	1
Napoli (I fac.)	1
Napoli (II fac.)	1
Palermo	1
Parma	1

Pavia	2
Roma I (1 sc.)	1
Roma I (2 sc.)	2
Roma II	2
Sassari	1
Torino	2
Trieste	1
Verona	1
	32

Dermatologia e venereologia

Università di:

Ancona	1
Bari	2
Bologna	3
Cagliari	1
Catania	2
Chieti	2
Ferrara	2
Firenze	3
Genova	1
L'Aquila	3
Messina	2
Milano	3
Milano Catt.	2
Modena	1
Napoli (I fac.)	2
Napoli (II fac.)	2
Padova	2
Palermo	4
Parma	1
Pavia	3
Perugia	2
Pisa	3
Roma I	4
Sassari	2
Siena	1
Torino	1
Trieste	1
Verona	1
	57

Ematologia

Università di:

Ancona	2
Bari	2
Bologna	2
Cagliari	2
Catania	3
Chieti	1
Ferrara	2
Firenze	2
Genova	2
Messina	2
Milano (1 sc.)	2
Milano (2 sc.)	1
Milano Catt.	3
Modena	2
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	2
Padova	3
Palermo	2
Parma	1
Pavia	3
Perugia	2
Pisa	1
Roma I (1 sc.)	4
Roma I (2 sc.)	2
Roma II	2
Torino	2
Udine	1
Verona	2
	58

Endocrinologia e malattie del ricambio

Università di:

Ancona	2
Bari	2
Brescia	1
Cagliari	2
Catania (1 sc.)	4
Catania (2 sc.)	2
Chieti	1
Ferrara	1
Firenze	3
Genova	3
L'Aquila	2
Messina	2
Milano (1 sc.)	2
Milano (2 sc.)	2
Milano Catt. (1 sc.)	2
Milano Catt. (2 sc.)	1
Modena	2
Napoli I (1 sc.)	3
Napoli I (2 sc.)	2
Napoli (II fac.)	4
Padova (1 sc.)	3
Padova (2 sc.)	2
Palermo	2
Parma	1
Pavia	4
Perugia	3
Pisa (1 sc.)	3
Pisa (2 sc.)	2
Reggio Calabria	2
Roma I (1 sc.)	4
Roma I (2 sc.)	3
Roma II	2
Siena	1
Torino	4
Verona	3
	82

Gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Università di

Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Cagliari	2
Catania	2
Chieti	1
Ferrara	1
Firenze	3
Genova	1
L'Aquila	2
Messina	2
Milano (1 sc.)	2
Milano (2 sc.)	2
Milano Catt.	1
Modena	3
Napoli (I fac.)	2
Napoli (II fac.)	3
Padova	3
Palermo	2
Pavia	2
Perugia	2
Pisa	1
Reggio Calabria	1
Roma I (1 sc.)	3
Roma I (2 sc.)	3
Sassari	2
Siena	1
Torino	2
Verona	2
	56

Malattie infettive

Università di:

Ancona	2
Bari	2
Bologna	2
Brescia	2
Cagliari	1
Catania	4
Chieti	1
Ferrara	2
Firenze	2
Genova	2
Messina	2
Milano	3
Milano Catt.	3
Modena	3
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	3
Palermo	2
Parma	1
Pavia	4
Perugia	2
Reggio Calabria	2
Roma I	5
Roma II	2
Sassari	2
Siena	2
Torino	3
Verona	2
	64

Medicina del lavoro

Università di

Ancona	1
Bari	3
Bologna	3
Cagliari	3
Firenze	3
Genova	3
L'Aquila	1
Messina	3
Milano	3
Milano Catt.	3
Modena	1
Napoli I (1 sc.)	2
Napoli I (2 sc.)	3
Napoli II	3
Padova	3
Palermo	3
Parma	1
Pavia (1 sc.)	1
Pavia (2 sc.)	3
Perugia	2
Pisa	2
Roma I	3
Siena	1
Torino	3
Trieste	1
Verona	2
	60

Medicina fisica e riabilitazione

Università di

Ancona	2
Bari	3
Bologna	5
Cagliari	2
Catania	4
Firenze	3
Genova	2
Milano	4
Napoli (I fac.)	5
Napoli (II fac.)	4
Padova	4
Parma	1
Pavia	4
Pisa	3
Reggio Calabria	2

Roma I	5
Roma II	2
Torino	4
Trieste	3
	62

Medicina nucleare

Università di

Bari	1
Bologna	1
Firenze	3
Genova	2
Milano	3
Milano Catt	4
Napoli (I fac.)	1
Napoli (II fac.)	3
Padova	3
Perugia	2
Pisa	3
Roma I	4
Sassari	2
Torino	3
	35

Medicina tropicale

Università di

Genova	1
Milano	1
Pavia	2
Roma I	3
	7

Microbiologia e virologia

Università di

Bari	2
Bologna	2
Brescia	3
Cagliari	2
Catania	4
Genova	3
Messina	2
Milano	3
Milano Catt	2
Modena	1
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	3
Padova	1
Palermo	2
Parma	1
Perugia	3
Pisa	2
Reggio Calabria	2
Roma I	4
Sassari	2
Siena	2
Torino	4
Udine	1
Verona	1
	55

Nefrologia

Università di

Bari	1
Bologna	3
Brescia	3
Cagliari	2
Catania	3
Chieti	1
Ferrara	2
Firenze	2
Genova	2
Messina (1 sc.)	2
Messina (2 sc.)	2
Milano	3
Modena	1
Napoli (I fac.)	3
Napoli (II fac.)	4
Padova	3
Palermo	3
Parma	3
Perugia	2
Pisa	2
Reggio Calabria	1
Roma I (1 sc.)	3
Roma I (2 sc.)	3
Sassari	2
Siena	1
Torino	4
Trieste	2
Verona	2
	65

Neuropsichiatria infantile

Università di

Bari	1
Bologna	1
Cagliari	2
Catania	2
Firenze	2
Genova	1
Messina	3
Milano	3
Modena	1
Napoli I	3
Padova	1
Palermo	3
Pavia	3
Pisa	1
Roma I	5
Sassari	2
Torino	3
Verona	2
	39

Odontostomatologia

Università di

Ancona	3
Bari	4
Bologna	4
Cagliari	3

Catania	4
Chieti	3
Firenze	2
Genova	3
L'Aquila	2
Milano (1 sc.)	5
Milano (2 sc.)	3
Milano Catt.	3
Napoli (I fac.)	2
Napoli (II fac.)	4
Padova	3
Palermo	3
Parma	3
Pavia	5
Perugia	4
Pisa	3
Reggio Calabria	2
Roma I (1 sc.)	6
Roma I (2 sc.)	5
Roma II	3
Sassari	2
Siena	3
Torino	4
Trieste	2
Verona	2
	92

Radiologia

Università di:

Ancona	4
Bari	3
Bologna	8
Brescia	10
Cagliari	4
Catania	3
Chieti	3
Ferrara	5
Firenze	6
Genova	6
L'Aquila	3
Messina	3
Milano	11
Milano Catt.	10
Modena	4
Napoli (I fac.)	8
Napoli (II fac.)	10
Padova	7
Palermo	10
Parma	5
Pavia	6
Perugia	3
Pisa	5
Reggio Calabria	4
Roma I	10
Roma II	3
Sassari	6
Siena	6
Torino	11
Trieste	3
Verona	6
	186

Reumatologia

Università di

Ancona	1
Bari	2
Bologna	2
Cagliari	2
Catania	3
Chieti	1
Ferrara	3
Genova	2
Milano	3
Milano Catt.	2
Napoli I	2
Napoli II	2
Padova	2
Pisa	2
Roma I	2
Siena	3
	34

Biochimica clinica

Università di.

Bari	6
Brescia	8
Camerino	3
Catania	3
Firenze	3
Messina	3
Milano	11
Modena	2
Napoli I	8
Napoli II	9
Padova	6
Parma	3
Pavia	6
Perugia	2
Pisa	1
Reggio Calabria	3
Siena	3
Torino	1
Verona	4
	85

Patologia clinica

Università di.

Bari	4
Catania	7
Chieti	4
Ferrara	3

Genova	3
L'Aquila	2
Messina	6
Milano Catt	6
Modena	3
Napoli I	6
Napoli II	9
Padova	6
Palermo	7
Pavia	8
Perugia	2
Pisa	4
Roma I (1 sc)	9
Roma I (2 sc)	13
Sassari	6
Torino	7
	115

Cardiochirurgia

Università di:

Bari	1
Bologna	2
Catania	2
Chieti	1
Genova	1
L'Aquila	1
Milano	1
Milano Catt	1
Napoli I	1
Napoli II	2
Padova	2
Pavia	1
Reggio Calabria	1
Roma I	2
Roma II	1
Siena	1
Torino	2
Verona	1
	24

Chirurgia odontostomatologica

Università di:

Roma I	3
	3

Ortognatodonzia

Università di:

Cagliari	1
Catania	1
Ferrara	1
Milano	2
Napoli I	2
Napoli II	2
Padova	1
Palermo	1
Pavia	2
Roma I	3
Torino	2
	18

Farmacologia

Università di

Bari	1
Cagliari	2
Catania	2
Firenze	2
L'Aquila	1
Messina	2
Milano	3
Modena	1
Napoli I	1
Napoli II	3
Padova	2
Pavia	2
Pisa	1
Roma I	2
Siena	1
	26

Geriatria

Università di

Bari	3
Bologna	4
Cagliari	2
Catania	6
Chieti	3
Firenze	9
Genova	4
L'Aquila	3
Messina	3
Milano	3
Milano Catt	6
Modena	4
Napoli I	3
Napoli II	7
Padova	8
Palermo	4
Parma	3
Pavia	5
Perugia	3
Reggio Calabria	5
Roma I	6
Siena	3
Torino	6
Verona	2
	105

Medicina legale

Università di:

Bari	1
Bologna	3
Brescia	2
Catania	2
Ferrara	2
Firenze	2
Genova	1
Milano	3
Milano Catt	2
Modena	2
Napoli I (1 sc.)	2
Napoli I (2 sc.)	1
Napoli II	3
Padova	1
Palermo	1
Parma	3
Pavia	1
Pisa	1
Reggio Calabria	2
Roma I	3
Roma II	2
Siena	3
Torino	2
Trieste	2
Verona	2
	49

Igiene e medicina preventiva

Università di

Ancona	6
Bari	5
Bologna	6
Cagliari	5
Catania	8
Chieti	5
Ferrara	7
Firenze	5
Genova	10
L'Aquila	6
Messina	7
Milano	9
Milano Catt.	7
Modena	6
Napoli I	7
Napoli II	7
Padova	5
Palermo	7
Parma	3
Pavia	8
Perugia	4
Pisa	3
Reggio Calabria	3
Roma I	9
Roma II	6
Sassari	4
Siena	6
Torino	12
Trieste	7
Verona	3
	186

Oncologia

Università di:

Ancona	2
Bari	3
Bologna	3
Cagliari	2
Catania	2
Chieti	1
Ferrara	2
Genova	4
L'Aquila	2
Messina	3
Milano	4
Milano Catt.	3
Modena	3
Napoli I	3
Napoli II	5
Padova	3
Parma	1
Pavia	4
Perugia	2
Reggio Calabria	1
Roma I (1 sc.)	6
Roma I (2 sc.)	6
Roma II	2
Torino	4
Udine	2
	73

Totale generale . . . 3.738

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A0008

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 5 gennaio 1993.

Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, per un periodo di giorni otto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente curi la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che dispone che il Ministero dell'ambiente curi l'adempimento delle convenzioni internazionali concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, il potere di emanare ordinanze contingibili per la tutela dell'ambiente qualora si verifichino situazioni di grave danno ambientale;

Visto l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente la riduzione o il divieto, per periodi prestabiliti, della caccia a determinate specie della fauna selvatica, per importanti o motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per sopravvenute particolari condizioni ambientali stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

Visto l'art. 21, comma 1, lettera *m)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

Visto l'art. 21, comma 1, lettera *n)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente il divieto di caccia negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

Accertato che nelle attuali condizioni meteo-climatiche, a causa della loro gravità, si ravvisano i presupposti previsti dagli articoli 19 e 21 della sopra citata legge n. 157;

Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale per la minaccia alla fauna selvatica in quanto per tali condizioni, la fauna selvatica stessa risulta essere in condizioni di maggiore vulnerabilità, e che tale stato di grave pericolo, in quanto di rilevanza nazionale, impone l'adozione di idonee misure conservazionistiche da parte dell'Autorità centrale dello Stato;

Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza della fauna selvatica e per favorire una più efficace attività di controllo da parte delle autorità competenti è quello di sospendere ogni attività venatoria su tutto il territorio nazionale interessato dai fenomeni meteo-climatici di cui in premessa, per un periodo di giorni otto;

Ordina:

È vietata su tutto il territorio nazionale ogni forma di attività venatoria per giorno otto dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà immediatamente eseguibile.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro dell'ambiente
RIPA DI MEANA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

93A0050

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1992.

Modificazione al regolamento emanato il 2 luglio 1991 ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati;

Visto l'art. 45 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 (di seguito regolamento) emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a)* e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante, tra l'altro, i coefficienti minimi di patrimonio, di liquidità e di concentrazione;

Considerato che in sede internazionale non si è ancora pervenuti alla definizione di un univoco sistema di misurazione della rischiosità e relativa copertura patrimoniale per operatori bancari e non bancari nell'attività di intermediazione mobiliare;

Vista la lettera n. BOR/RM/92009298 del 29 dicembre 1992 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato la propria intesa ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Dispone:

A decorrere dal 1° gennaio 1993 la formulazione dell'art. 45 del regolamento è sostituita dalla seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1993 gli enti creditizi, per le attività di intermediazione mobiliare cui sono autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge, possono mantenere il sistema di copertura patrimoniale in atto vigente.».

Roma, 30 dicembre 1992

Il direttore generale: DINI

93A0033

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 3 novembre 1992.

Modificazioni allo statuto. dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le conformi delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 26 febbraio e 30 ottobre 1992, con le quali è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'istituzione del diploma universitario in scienze infermieristiche;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 16 marzo 1992;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 10 aprile 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 luglio 1992 in merito all'istituzione del diploma universitario in scienze infermieristiche;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo I, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, all'art. 10, nella facoltà di medicina e chirurgia «A Gemelli», dopo la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, è aggiunto «e il diploma universitario in scienze infermieristiche».

Art. 2.

Nella parte II, titolo VIII, dopo l'art. 36 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del diploma universitario in scienze infermieristiche.

3) CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE.

Art. 37 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso)*. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» dell'Università cattolica del Sacro Cuore è istituito il diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, l'Università cattolica del Sacro Cuore potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati all'ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma universitario in scienze infermieristiche è stabilito dal consiglio di facoltà.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al I anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al I anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del I anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del II anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al III anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 38 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (I anno 650 ore, II anno 620 ore, III anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel I anno (360 per semestre), 900 ore nel II anno (450 per semestre) e 1250 ore nel III anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una ed all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al I anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;

infermieristica clinica I;

teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica;

scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;

etica professionale;

elementi di psicologia e pedagogia;

epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extra ospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;

immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;

elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;

infermieristica clinica in chirurgia generale;

psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;

legislazione ed organizzazione sanitaria;

organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;

puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;

infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;

chirurgia generale;

gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;

igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica.

infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;

infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;

pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura:

terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;

infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile

neuropsichiatria infantile;

psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;

infermieristica preventiva in ambito pediatrico

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale:

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca:

storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - Indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica

fisiopatologia ostetrica;

ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;

elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato d'infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;

infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;

psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;

metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 39 (*Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale*). — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma universitario in scienze infermieristiche sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche e quello di laurea qualora istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in sovrannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 novembre 1992

Il rettore: BAUSOLA

93A0006

DECRETO RETTORALE 3 dicembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze politiche del 2 ottobre 1991;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 9 dicembre 1991;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 5465 dell'11 novembre 1992 in merito all'istituzione di un posto convenzionato di ricercatore universitario per l'insegnamento di sociologia;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Presso la facoltà di scienze politiche è istituito, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, un posto convenzionato di ricercatore universitario per l'insegnamento di sociologia.

Pertanto nella tabella 4 il numero dei posti di ricercatore presso la facoltà di scienze politiche è modificato da 24 a 24 + 1.

Al presente decreto è annessa in allegato la convenzione tra l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e la camera di commercio, industria, agricoltura di Milano, stipulata il 15 settembre 1992 a Milano, repertorio n. 872/1992, che assicura la copertura dell'onere finanziario derivante dall'istituzione del posto di ricercatore di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 dicembre 1992

Il rettore: BAUSOLA

(Omissis).

93A0007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato onorario di seconda categoria in Takoradi (Ghana) e istituzione di un vice consolato onorario di seconda categoria in Kumasi (Ghana).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Art. 1

Il vice consolato di seconda categoria in Takoradi (Ghana) è soppresso.

Art. 2

È istituito in Kumasi (Ghana) un vice consolato di seconda categoria, posto alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Accra, con la seguente circoscrizione territoriale: L'Ashanti Region e la Western Region compresa la città di Takoradi

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà in seguito pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 16 luglio 1992

Il Ministro SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1992
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 345

92A6236

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1992

Iazeolla Francesco, notaio residente nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Benevento, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Rossi Federico, notaio residente nel comune di Casalecchio di Reno, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione,

Barzizza Pietro, notaio residente nel comune di Castel Goffredo, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Desenzano del Garda, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione;

Antinucci Rosa, notaio residente nel comune di Santa Croce di Magliano, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Termoli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cannizzo Marco, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Randazzo, distretto notarile di Catania, con l'anzidetta condizione,

Caspani Massimo, notaio residente nel comune di Appiano Gentile, distretto notarile di Como è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Guriani Stefano, notaio residente nel comune di Lomazzo, distretto notarile di Como è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione,

Ciofini Alessio, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Campi Bisenzio, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione,

Bernardini Franco, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Di Gennaro Assunta, notaio residente nel comune di Cicagna, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Rapallo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione,

Cutillo Andrea, notaio residente nel comune di Robbio, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Novelli Antonio, notaio residente nel comune di Galatone, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Gallipoli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione,

Marocchi Antonio, notaio residente nel comune di Castiglione delle Stiviere distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Asola, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Farinaro Antonio, notaio residente nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione,

Giordano Ester notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Mondolfo, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione,

Nobile Matteo, notaio residente nel comune di Fiamignano, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Magliano Sabina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione,

Prandi Ettore, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Celano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Ricci Paolo, notaio residente nel comune di Ventimiglia, distretto notarile di Imperia, è trasferito nel comune di Levico Terme, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione

93A0021

MINISTERO DEL TESORO

N. 254

Media dei titoli del 30 dicembre 1992

Rendita 5% 1935	65,700
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,850
» » » 21- 4-1987/94	90,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,300
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,750
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,150
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,100
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	102,150
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,950
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	100,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,700
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99,150
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,750
» » » » 1- 2-1988/93	99,325
» » » » 1- 3-1988/93	100,100
» » » » 1- 4-1988/93	100,200
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	101,500
» » » » 18- 6-1986/93	99,900
» » » » 1- 7-1988/93	101,500
» » » » 17- 7-1986/93	99,700
» » » » 1- 8-1988/93	100,750
» » » » 19- 8-1986/93	99,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,300
» » » » 18- 9-1986/93	100,150
» » » » 1-10-1988/93	100,350
» » » » 20-10-1986/93	100,250
» » » » 1-11-1988/93	101,400
» » » » 18-11-1987/93	101,750
» » » » 19-12-1986/93	102,900
» » » » 1- 1-1989/94	101,050
» » » » 1- 2-1989/94	100,350
» » » » 1- 3-1989/94	99,800
» » » » 15- 3-1989/94	99,750
» » » » 1- 4-1989/94	99,850
» » » » 1- 9-1989/94	99,050
» » » » 1-10-1987/94	100,025
» » » » 1-11-1989/94	100
» » » » 1- 1-1990/95	99,875
» » » » 1- 2-1985/95	100,200
» » » » 1- 3-1985/95	97,400
» » » » 1- 3-1990/95	98,400
» » » » 1- 4-1985/95	95,800
» » » » 1- 5-1985/95	95,750
» » » » 1- 5-1990/95	98,850
» » » » 1- 6-1985/95	95,950
» » » » 1- 7-1985/95	95,950
» » » » 1- 7-1990/95	99,950
» » » » 1- 8-1985/95	96 —
» » » » 1- 9-1985/95	96,400
» » » » 1- 9-1990/95	98,300
» » » » 1-10-1985/95	97,900
» » » » 1-10-1990/95	98,400
» » » » 1-11-1985/95	99,900
» » » » 1-11-1990/95	98,350
» » » » 1-12-1985/95	100,650
» » » » 1-12-1990/95	100,600
» » » » 1- 1-1986/96	99,800
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,600
» » » » 1- 2-1986/96	98,400
» » » » 1- 2-1991/96	98,750
» » » » 1- 3-1986/96	95,700
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	94,800
» » » » 1- 6-1986/96	94,850
» » » » 1- 7-1986/96	94,500

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	94,600
»	»	»	»	1- 9-1986/96	95,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,950
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,350
»	»	»	»	1-12-1986/96	101,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,900
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,650
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,650
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,350
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,400
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,850
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,600
»	»	»	»	1- 8-1987/97	94,500
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 3-1991/98	95,100
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,200
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,850
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,900
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,550
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,500
»	»	»	»	1- 9-1991/98	94,800
»	»	»	»	1-10-1991/98	94,900
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,750
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,400
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,100
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,300
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,800
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,700
»	»	»	»	1- 5-1992/99	95,100
»	»	»	»	1- 6-1992/99	96,100

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,450
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,200
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,650
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,500
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,650
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,600
Buoni	Tesoro	Pol	12,50%	1- 9-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,400
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,300
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,850
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,975
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	95,850
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	94,175
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,425
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,325
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,500
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97 —
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,300
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,125
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	93,900
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,250
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,750
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,225
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	95,800

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	100,700
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	100,750
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	99,300
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	100,850
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	99 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,700
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96,150
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	102 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,900
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,750
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,150
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,825
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,750
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,250
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,200
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,550
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	102,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	103,400

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M30122

Cambi giornalieri del 5 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 5 gennaio 1993

Dollaro USA	1534,28
ECU	1832,24
Marco tedesco	938 —
Franco francese	275,06
Lira sterlina	2336,71
Fiorino olandese	834,39
Franco belga	45,59
Peseta spagnola	13,160
Corona danese	242 —
Lira irlandese	2467,58
Dracma greca	7,038
Escudo portoghese	10,403
Dollaro canadese	1199,12
Yen giapponese	12,248
Franco svizzero	1035,49
Scellino austriaco	133,32
Corona norvegese	219,29
Corona svedese	210,67
Marco finlandese	284,39
Dollaro australiano	1041,32

93A0049

MINISTERO DELLA SANITÀ

Divieto di vendita e di utilizzazione, nonché sequestro di alcuni lotti di specialità medicinali

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 2 gennaio 1993, il Ministro della sanità ha disposto il divieto di vendita e di utilizzazione, nonché il ritiro dal commercio delle specialità medicinali di seguito indicate, limitatamente ai lotti sotto riferiti:

IMOVAX TETANO - Istituto Merieux - Lotto E 1137 e IMOVAX DT - Istituto Merieux - Lotto E 1212.

Il provvedimento consegue all'esito sfavorevole delle prove di sterilità eseguite dall'Istituto superiore di sanità, sui lotti sopra menzionati.

93A0022

Ritiro dal commercio delle sigarette senza tabacco «NTB» ed «AIRON» prodotte dalla Arkopharma Laboratoires Farmaceutiques.

Con ordinanza telegrafica del 23 dicembre 1992, il Ministro della sanità ha disposto, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ritiro dal commercio delle sigarette senza tabacco «NTB» ed «AIRON», prodotte dalla Arkopharma Laboratoirès Farmaceutiques.

Il provvedimento consegue ai pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità e dall'Istituto superiore di sanità il quale ha evidenziato che, data la presenza del condensato e dell'ossido di carbonio, le sigarette di cui trattasi debbono essere assimilate, anche ai fini della tossicità, alle sigarette in commercio a base di tabacco e a medio contenuto di condensato.

93A0023

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 6379, datata 25 novembre 1992, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

«Cooperativa Villa Geiringer School - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 13 febbraio 1985 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste;

«Cooperativa facchini Futura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 19 ottobre 1990 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste;

«Edit Friuli-Venezia Giulia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 13 novembre 1978 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine;

«CRIEP - Cooperativa ricerca elaborazione progetti - Soc. coop. a r.l.», con sede in Brugnera, costituita il 22 ottobre 1979 per rogito notaio dott. Severino Pirozzi di Pordenone;

«Co.P.A.C. - Cooperativa pordenonese acquisti collettivi S.r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 27 febbraio 1976 per rogito notaio dott. Giorgio Bevilacqua di Sacile;

«Soc. coop. edilizia La Lanterna - Udine - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 9 settembre 1976 per rogito notaio dott. Pietro Moro di Tolmezzo.

93A0012

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 345.000
- semestrale	L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300